

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA **LA VELA ETS**
MODIFICHE ALLO STATUTO ai sensi del D.Lgs.117/2017
Disposizioni generali

- Art.1 E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata "LA VELA" ODV organizzazione non riconosciuta, apolitica e aconfessionale tra genitori e familiari, per la riabilitazione dai disturbi alimentari, con sede in Gravina in Puglia, alla via G. Oberdan, 45; l'organizzazione è costituita esclusivamente da persone fisiche.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti
- Art. 2 l'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge Regionale, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- Art.3 lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del sodalizio.
- Art.4 il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei componenti della stessa.
- Art.5 lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e delle norme del c.c.

Finalità dell'organizzazione

- Art. 6 L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera a) del D.Leg.117/2017;
specificatamente quelle di perseguire, senza scopo di lucro, il fine di solidarietà civile, sociale e culturale; sostenere le attività dei servizi per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare attraverso la raccolta di fondi e donazioni da destinare ai suddetti servizi per attivare, sviluppare e mantenere attività di assistenza e riabilitazione in favore di persone affette da disturbi del comportamento alimentare; aiutare i genitori nel percorso di terapia con gruppi di auto aiuto; promuovere azioni dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma dei Disturbi del Comportamento Alimentare tra gli adolescenti e non; promuovere convegni e congressi unitamente ai terapeuti, atti a sensibilizzare l'opinione pubblica; sensibilizzare le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, gli Enti Locali e le forze politiche. Promuovere e sostenere iniziative atte a migliorare le condizioni di assistenza e di vita attraverso azioni legislative, normative ed assistenziali. Stimolare e sostenere le iniziative di prevenzione.
Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L'ODV opera nel territorio della Regione Puglia

Ammissione

- Art.7 Sono soci dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mossi da spirito di solidarietà, ne facciano richiesta, sono ammessi sulla base del presente statuto.

I soci sono suddivisi tra Soci Ordinari e Soci Sostenitori. I Soci hanno uguali diritti. L'ammissione o meno all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del richiedente.

Ogni aderente, dovrà versare, all'atto della sua ammissione, la quota associativa il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa per il rinnovo deve essere versata entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno.

Art. 8 tutti gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi statutari. Gli aderenti hanno il diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dalla organizzazione stessa. Tutti gli iscritti devono prestare la propria opera nei confronti dell'organizzazione, compresi gli eletti alle cariche istituzionali, in modo spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Art. 9 il comportamento di ogni socio verso gli altri soci e verso l'esterno del sodalizio animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

Il socio che contravviene ai doveri statutari, dovrà giustificare il proprio operato. L'eventuale esclusione dal sodalizio è comunque deliberata dal C.D.

Gli organi sociali

Art. 10 gli organismi dell'organizzazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci- ordinaria e straordinaria;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente in Carica;
- 4) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art.11 l'assemblea è composta da tutti gli iscritti all'organizzazione qualunque ne sia la categoria di appartenenza.

L'assemblea è presieduta dal presidente del sodalizio.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile per l'approvazione del bilancio.

Le assemblee sono convocate dal C.D. mediante avviso da affiggere presso la sede sociale, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo e l'elenco degli argomenti che saranno trattati, almeno 20 giorni prima rispetto alla data fissata per l'adunanza.

Art.12 l'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione con la presenza dei soci pervenuti. Ogni socio presente all'assemblea, non può avere più di una delega. La validità dell'assemblea sarà soggetta alle regole dettate dal Codice Civile per quanto non previsto dal presente Statuto. Il controllo dei soci intervenuti sarà del Presidente, eletto specificatamente in occasione dell'assemblea per alzata di mano dagli intervenuti stessi, coadiuvato da un segretario. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti.

Le votazioni avverranno per alzata di mano e, se richiesto anche da un solo Socio, avverranno per scheda segreta. In questo caso si dovrà procedere alla nomina di due scrutatori coadiuvati dal Segretario scelto dal Presidente dell'Assemblea. In occasione del rinnovo delle cariche sociali, la votazione avverrà obbligatoriamente con voto palese.

Art. 13 l'assemblea ordinaria dei soci:

- 1) nomina ogni tre anni il Consiglio Direttivo formato da n. 5 componenti;

- 2) disamina ed approva il bilancio di esercizio;
- 3) ratifica l'ammissione di nuovi soci preventivamente accettati dal C.D.;
- 4) nomina soci onorari;
- 5) discute sugli argomenti indicati nell'Ordine del Giorno compilato dal C.D.;
- 6) discute su "varie ed eventuali" che dovranno pervenire al C.D. almeno 10 giorni prima della data assembleare con richiesta scritta e firmata da un minimo di 6 (sei) soci effettivi.

Art.14 in assemblea straordinaria dei soci si delibera sugli argomenti inseriti dell'O.d.G., sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione.

Art.15 il Consiglio Direttivo composto da n. 5 soci, è investito di potere deliberante per la normale amministrazione dell'Associazione. Inoltre, al C.D. spetta:

- 1) eleggere il Presidente del sodalizio;
- 2) eleggere il vice presidente;
- 3) eleggere il segretario con funzioni di tesoriere;
- 4) approvare le modifiche al presente da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Generale dei Soci;
- 5) deliberare il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per la ratifica.

Il Presidente deve convocare almeno tre volte in un anno solare il C.D. perché siano valide le sue deliberazioni, dovranno essere presenti almeno tre membri tra cui il Presidente ed il Vice Presidente. In assenza del Presidente, il Vice Presidente ha tutte le funzioni e capacità deliberative del Presidente. In casi ritenuti di grande importanza ed urgenza, potrà essere convocato il C.D. in ogni tempo, da almeno tre consiglieri.

Art.16 il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione negli atti giudiziari e stragiudiziari, vigila sull'osservanza delle norme statutarie e coordina il C.D. nelle sue funzioni. E' anche suo compito esaminare le richieste dei soci per sottoporle al C.D. o alle assemblee e vigila sull'andamento amministrativo per predisporre i bilanci da sottoporre al Sindaci Revisori.

Essendo nominato dal C.D., rimane in carica tre anni e decade con lo stesso C.D. e, insieme a questi, sono rieleggibili.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione

Art.17 il collegio dei Sindaci Revisori, se nominato, è composto da due membri effettivi e da uno supplente. I membri vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci che elegge il Consiglio Direttivo e restano in carica tre anni come i Consiglieri. Anche i Sindaci sono rieleggibili. L'assemblea sceglierà i Sindaci tra i Soci stessi preferendo persone di specifica cultura.

I Sindaci revisori hanno il controllo della gestione economica e finanziaria dell'amministrazione ed a loro spetta l'approvazione del bilancio annuale che dovrà essere messo a loro disposizione almeno un mese prima dell'assemblea indetta per esaminare il predetto bilancio.

Risorse economiche

Art.18 le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- 1) quote associative
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) eredità, donazioni e lasciti che sono accettati, con beneficio di inventario per le eredità, dal direttivo che ne delibera l'utilizzazione di esse in armonia alle finalità statutarie dell'Associazione;
- 4) attività di raccolta fondi;
- 5) rimborsi da convenzioni;

- 6) altre entrate compatibili con le finalità sociali giusta quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Beni

- Art.19 i beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
- Art.20 l'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Bilancio

- Art.21 i documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Bilancio sociale

- Art.22 E' redatto nei casi e nei modi previsti dall'art 14 del D.Lgs.117/2017.

Convenzioni

- Art.23 le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Dipendenti e collaboratori

- Art.24 l'associazione, quale organizzazione di volontariato, può assumere dei dipendenti nei limiti previsti dall'art.33 del D.Lgs.117/2017 e rispettando le norme e le leggi che disciplinano il rapporto di lavoro dipendente.
L'associazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

Responsabilità

- Art.25 i soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
- Art.26 l'organizzazione di volontariato può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Regolamento interno

Art.27 particolari norme di funzionamento e di applicazione del presente statuto, possono essere elaborate ed adottate dal C.D. e ratificate dall'Assemblea dai Soci.

Scioglimento dell'Organizzazione

Art.28 in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 da un'assemblea straordinaria dei Soci, si procederà alla nomina di un liquidatore che deciderà a quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale devolvere le rimanenze patrimoniali. Il liquidatore dovrà essere nominato dall'assemblea stessa e potrà essere un socio o persona estranea al sodalizio.

Disposizioni finali

Art.29 per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, sottoscritto ed approvato

28-04-2019

Giuseppe Jucchi
Luigi Garavito
Gaetano
[Signature]
[Signature]
Luigi Garavito

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI CATANIA	
N. 584	DATA 7 MAG 2019
Serie 3	Fonte
7 MAG. 2019	

L'ADDETTO ALLO SPORTELLO
(Maria Antonietta D'ERRICO)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Francesco Di Biase)

